



Comune di Rivarolo Canavese

Città Metropolitana di Torino



**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE IN
USO DI BENI IMMOBILI COMUNALI A
SOGGETTI DEL TERZO SETTORE**



Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 27/7/2017

Art. 1 – Oggetto e finalità	2
Art. 2 – Classificazione e forme giuridiche di assegnazione dei beni immobili.....	2
Art. 3 – Requisiti soggettivi per l’assegnazione	4
Art. 4 – Procedimento di assegnazione	4
Art. 5 – Stipula del contratto e consegna dei locali	6
Art. 6 – Obblighi dell’assegnatario	6
Art. 7 – Determinazione del canone.....	7
Art. 8 – Compensazioni del canone con interventi migliorativi autorizzati	8
Art. 9 – Verifiche e controlli.....	9
Art. 10 – Cause di decadenza e revoca	9
Art. 11 - Normativa transitoria.....	10

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in applicazione del capo III del “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12/1996, disciplina l’assegnazione, in uso continuativo e comunque superiore a 30 giorni, di beni immobili di proprietà comunale a soggetti del Terzo settore.
2. Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro, e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche.
3. Il Comune di Rivarolo Canavese riconosce il valore e la funzione sociale del volontariato e l’associazionismo come espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo e crescita civile, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento di proprie finalità pubbliche di carattere sociale, civile e culturale.
4. L’assegnazione in uso di beni immobili comunali, alle condizioni agevolate previste dal presente regolamento, si configura peraltro come attribuzione di un vantaggio economico ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/1990, teso a compensare il vantaggio sociale che l’attività del Terzo settore porta alla Città di Rivarolo Canavese.
5. Il presente regolamento ha inoltre l’obiettivo di contemperare le esigenze di rendimento del patrimonio immobiliare con la volontà di sostenere l’attività di associazioni e altre forme organizzative che perseguono scopi di rilevante utilità sociale, o caratterizzate da fini istituzionali rientranti fra quelli perseguiti dal Comune, e ritenuti meritevoli di tutela e promozione.
6. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento le assegnazioni di beni immobili di edilizia residenziale pubblica, i contratti e le concessioni ad uso abitativo o commerciale, le occupazioni di suolo pubblico e le attribuzioni coincidenti con concessione di servizi già disciplinati da altre disposizioni di legge o regolamenti, come nel caso degli impianti sportivi comunali.

Art. 2 – Forme giuridiche di assegnazione dei beni immobili

1. Il Comune di Rivarolo Canavese è proprietario di un complesso di beni immobili classificati in base alla vigente normativa in:
 - a) **Beni del demanio comunale**, destinati, per loro natura o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività e perciò fuori commercio. Possono essere dati in uso a soggetti diversi dal Comune proprietario soltanto con provvedimenti di diritto pubblico quale, principalmente, la concessione amministrativa, che mantiene al Comune stesso una serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l’interesse pubblico, l’uso temporaneo del bene da parte del concessionario e a stabilire garanzie essenziali per l’eventuale

ripristino delle finalità pubbliche a cui il bene è destinato. Per i beni comunali soggetti a regime del demanio pubblico valgono le disposizioni di cui agli artt. 822, 823, 824 del Codice Civile.

b) **Beni del patrimonio indisponibile**, destinati ai fini istituzionali del Comune e al soddisfacimento di interessi pubblici, non compresi nella categoria dei beni demaniali. Tali beni sono concessi in uso in base all'art. 828 del Codice Civile, in applicazione delle norme particolari che ne regolano l'uso stesso, di norma mediante atti di diritto pubblico. L'utilizzo esclusivo da parte di terzi di un bene demaniale o patrimoniale indisponibile è consentito allorché l'attività da svolgere sia conforme alle finalità di interesse pubblico dell'Amministrazione Comunale. Il canone concessorio è determinato dalla Giunta comunale sulla base di una perizia di stima elaborata dal Settore LL. PP. ed è soggetto ad aggiornamento annuale sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

c) **Beni del patrimonio disponibile**, non destinati ai fini istituzionali del Comune e pertanto posseduti dallo stesso in regime di diritto privato. La cessione in uso a terzi di beni patrimoniali disponibili è, di norma, effettuata nella forma e con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dalla vigente legislazione, in particolare mediante contratti di locazione e comodato.

2. Nel caso di concessione in uso di beni pubblici di interesse storico artistico devono essere osservate le prescrizioni attualmente in vigore previste dal D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. in merito all'utilizzo.
3. Ove possibile, l'Amministrazione comunale favorisce l'assegnazione di medesimi locali a più associazioni, con lo scopo di:
 - ottimizzare l'uso degli spazi disponibili, per sfruttare al meglio le caratteristiche degli immobili assegnati e condividere le spese gestionali;
 - incoraggiare l'aggregazione di associazioni aventi finalità analoghe e condivise, la cui convivenza possa essere di ulteriore incentivo per la loro collaborazione.

In tal caso la ripartizione degli spazi, dei tempi e dei costi deve chiaramente risultare dai relativi contratti.

4. Nel caso in cui sia tecnicamente possibile, secondo le indicazioni del Comune, l'assegnatario è tenuto a installare o volturare, a proprio carico, i contatori per il riscaldamento, per l'energia elettrica, per la telefonia e per l'acqua, assumendosi direttamente il pagamento delle quote dovute alle aziende erogatrici del servizio. Ove la voltura non sia oggettivamente possibile, gli assegnatari sono obbligati al rimborso periodico dei consumi, come calcolati e richiesti dal Comune.
5. La durata della concessione, di norma, non può essere inferiore a 2 (due) anni e superiore a 6 (sei) anni, potendo essere sempre revocata, con preavviso di almeno un mese, per sopravvenuti interessi dell'Amministrazione comunale, ovvero immediatamente per ragioni di motivata urgenza e per cause di forza maggiore.

La Giunta comunale può derogare al suddetto limite, in casi eccezionali, ove il concessionario si obblighi a eseguire, previo consenso dell'Amministrazione, interventi migliorativi di cui all'art. 8 che richiedano importanti investimenti e conseguenti lunghi tempi di esecuzione o ammortamento.

Art. 3 – Requisiti soggettivi per l'assegnazione

1. I soggetti del Terzo settore che possono richiedere l'assegnazione di locali comunali ai sensi del vigente regolamento sono quelli rispondenti alla definizione di cui all'art. 1, comma 2 quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - le organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro provinciale, aventi i requisiti di cui alla L.R. n. 38/1994;
 - le associazioni di promozione sociale, di cui alla Legge Regionale n. 7 del 7/02/2006, iscritte nel relativo registro;
 - le cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo Regionale ai sensi della L.R. n. 18/1994;
 - le Organizzazioni Non Governative (ONG) riconosciute idonee dal Ministero degli Esteri ai sensi della legge 49 del 26/02/1987;
 - le ONLUS iscritte alla Anagrafe delle Onlus presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate;
 - ogni altro Ente Non Commerciale il cui statuto preveda espressamente l'assenza di fine di lucro, il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, la democraticità della struttura, l'obbligo di redazione del bilancio, l'obbligo di devoluzione del patrimonio ad altri enti non commerciali svolgenti attività in settori analoghi in caso di scioglimento;
 - le associazioni iscritte all'Albo delle Forme Associative del comune di Rivarolo Canavese; che presentino al Comune un progetto di attività meritevoli di attenzione e di indiscutibile vantaggio sociale.

Art. 4 – Procedimento di assegnazione

1. La Giunta Comunale, di norma a cadenza annuale, individua gli immobili che intende assegnare a soggetti del Terzo settore e con Avviso Pubblico invita gli interessati a presentare istanza di spazi entro il termine di 30 giorni.
2. L'Avviso Pubblico deve contenere:
 - i riferimenti indispensabili a identificare e qualificare l'immobile comunale (ubicazione, consistenza, destinazione d'uso, valore del canone di mercato, stato dell'immobile redatto a cura del Settore LL.PP., ecc.);
 - le condizioni di assegnazione, con particolare riferimento alla riduzione del canone, stanti le finalità sottese;
 - l'eventuale previsione di compensazioni parziali del canone con interventi migliorativi di cui all'art. 8;
 - le coperture e i massimali richiesti per la polizza R.C.T.;
 - indicazione dei requisiti soggettivi minimi;
 - termini e modalità di presentazione della domanda;
 - termini e modalità di istruttoria;
 - criteri di precedenza, che tengano conto dei seguenti fattori:

- a) riconoscimento della funzione svolta, nel tempo e nella Città, come rilevante per fini pubblici o per l'interesse generale;
 - b) finalità prevalente perseguita dal soggetto attraverso l'attività, per l'esercizio della quale viene richiesta l'assegnazione del bene immobile comunale, in linea con i programmi e gli obiettivi dell'Amministrazione comunale;
 - c) struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente, privilegiando le forme associative iscritte all'Albo comunale e, in subordine, le organizzazioni di volontariato espressione del territorio, con minore capacità economica.
- rinvio al presente regolamento.
3. Le richieste di assegnazione devono contenere:
- elementi utili a individuare e qualificare il soggetto richiedente;
 - riferimenti a iscrizioni in Albi e Registri;
 - copia di statuto e/o atto costitutivo, ove non già in possesso dell'Amministrazione comunale;
 - numero dei soci;
 - relazione circa l'attività che s'intende svolgere negli spazi eventualmente affidati;
 - dichiarazione circa la necessità o meno di un utilizzo esclusivo;
 - ultimo rendiconto economico approvato;
 - dichiarazione da cui risulti che il soggetto richiedente non ha a disposizione altri locali adeguati all'attività che si intende svolgere negli spazi comunali;
 - dichiarazione di presa visione e di accettazione delle disposizioni del presente regolamento.
4. L'istruttoria, da concludersi entro 60 giorni dal termine per la raccolta delle istanze, è curata dal Settore individuato da PEG che si avvale, ove necessario, dell'apporto di pareri e collaborazioni di altri Settori per le relative competenze specifiche. Essa si articola nelle seguenti fasi:
- verifica sussistenza requisiti soggettivi;
 - esame progetti di attività presentati;
 - determinazione del canone di mercato da applicare, secondo l'utilizzo esclusivo o condiviso del bene, al lordo delle percentuali di riduzione;
 - determinazione delle percentuali di riduzione del canone di mercato e conseguente determinazione del canone dovuto;
 - predisposizione graduatoria di merito.
5. I soggetti già detentori di immobili comunali in virtù di un contratto in corso di validità ovvero scaduto da non più di due anni rispetto al termine per la ricezione delle istanze, ma di fatto onorato, purché rispondenti ai requisiti soggettivi e progettuali richiesti, godono del diritto di precedenza sull'assegnazione, a parità di punteggio con altri soggetti.
6. L'assegnazione e il relativo schema di contratto sono deliberati dalla Giunta Comunale, che ha comunque la più ampia facoltà di non validare la graduatoria, ovvero di disporre diversamente con provvedimento motivato.
7. Allo stesso modo, solo ed esclusivamente per eccezionali e motivate esigenze connesse a progetti di particolare rilevanza pubblica, o in relazione ad un concreto ed attuale interesse dell'Amministrazione Comunale, la Giunta Comunale, con proprio provvedimento motivato, potrà discrezionalmente procedere all'assegnazione di immobili anche senza previo Avviso

Pubblico, in deroga a quanto previsto dai commi precedenti, dandone rilievo pubblicistico sul sito.

Art. 5 – Stipula del contratto e consegna dei locali

1. La stipulazione dei contratti compete di norma al Responsabile individuato dal PEG ed è preceduta da verbale di consistenza dei luoghi, controfirmato da un referente del Settore LL.PP., alla presenza dell'assegnatario. Il verbale dovrà essere puntualmente richiamato ovvero allegato al contratto.
2. Sono elementi essenziali del contratto la sua durata, il valore del canone agevolato e la misura del vantaggio economico derivante dall'abbattimento, la cauzione, il richiamo al presente regolamento, gli obblighi dell'assegnatario, le ipotesi di decadenza e risoluzione anticipata, la costituzione di garanzia e l'attivazione di polizza RC, eventuali ulteriori allegati (es. per lavori e interventi straordinari autorizzati).
3. Ai fini della stipula l'assegnatario deve aver attivato polizza R.C.T. con le coperture e i massimali richiesti dal Comune, che garantisca i danni arrecati a terzi derivanti dall'attività esercitata negli immobili oggetto di concessione, nonché gli immobili stessi e i beni e le attrezzature contenute per danni di qualsivoglia natura.
4. Contestualmente alla sottoscrizione il concessionario è obbligato a costituire cauzione a garanzia degli impegni contrattuali, valorizzata in n. 1 mensilità del canone di mercato e prestata in una delle seguenti forme:
 - a) deposito cauzionale con versamento dell'intera somma;
 - b) garanzia fidejussoria con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con la rinuncia, altresì, all'eccezione di cui all'articolo 1957 del Codice Civile, nonché con l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.Qualora l'Amministrazione si avvalga in tutto o in parte della cauzione, a causa di inottemperanze contrattuali che non ne comportino la revoca, la stessa deve essere ripristinata entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione stessa.
5. A seguito di stipula, l'assegnatario ritira le chiavi dei locali presso il Settore LL.PP.
6. All'atto della riconsegna sarà redatto dal Settore LL.PP. verbale in contraddittorio, dal quale emerga lo stato dell'immobile, per il relativo raffronto con il verbale di consegna e le conseguenti determinazioni sulla possibilità di considerare chiuso il rapporto con lo svincolo della cauzione, controfirmato da un referente del Settore LL.PP.

Art. 6 – Obblighi dell'assegnatario

1. I soggetti assegnatari di beni immobili comunali si impegnano a osservare, fra l'altro, i seguenti obblighi:
 - utilizzare i locali in coerenza con le proprie finalità sociali statuarie e in tassativa assenza di finalità di lucro;
 - rispettare la destinazione d'uso urbanistica e catastale;
 - provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria e alla cura del bene "da buon padre di famiglia";

- corrispondere nei termini il canone indicato sul contratto;
- rimborsare al Comune le utenze per le quali non sia stata possibile la volturazione;
- versare la Tariffa relativa allo smaltimento dei rifiuti, se dovuta;
- trasmettere relazione annuale sulla gestione dell'immobile e delle attività in esso praticate;
- divieto di cessione, anche parziale, del contratto;
- individuazione di un referente che sia reperibile durante l'orario definito dall'Amministrazione, per segnalazioni gravi e indifferibili
- rispetto della tempistica per l'eventuale esecuzione di lavori e interventi autorizzati di manutenzione straordinaria;
- divieto di modificare lo stato dei muri, interni ed esterni e di apportare modifiche interne, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale ;
- divieto di utilizzare stufe o altre attrezzature non conformi alle norme di sicurezza;
- utilizzo dei beni in conformità alle disposizioni della L. 46/90 e del D.lgs. n. 81/2008 e loro successive modificazioni e integrazioni, laddove applicabili, curando la manutenzione ordinaria degli impianti, per garantire che siano a norma e dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni.
- utilizzo dell'immobile (se sottoposto a tutela di cui alle disposizioni del D.lgs. n.42/2004 e successive modificazioni e integrazioni -Codice per i Beni culturali) osservando le prescrizioni fornite in proposito dalla competente Sovrintendenza.

Art. 7– Determinazione del canone agevolato

1. In considerazione delle peculiari finalità sociali perseguite dal Terzo settore, alle assegnazioni oggetto del presente regolamento si applica riduzione o abbattimento totale al canone di mercato.
2. Il canone di mercato è determinato con perizia estimativa del Settore LL.PP. ed è commisurato, nel caso di uso plurimo, al tempo di utilizzo e alla porzione del locale adoperati dai singoli assegnatari.
3. Il canone così stimato è abbattuto del 60% verso tutti gli assegnatari, in quanto appartenenti al Terzo settore, nonché ulteriormente ribassato:
 - del 20% per i soggetti che svolgono attività con elevato grado di sussidiarietà di compiti rispetto a quelli propri dell'Amministrazione comunale;
 - del 20% in relazione agli eventuali interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 8. Nel caso di specie, qualora i costi sostenuti superino notevolmente l'ammontare della riduzione per il periodo contrattuale, la durata del contratto potrà essere congruamente elevata, così come previsto all'art. 2, comma 5.
4. Il canone così rideterminato e approvato dalla Giunta comunale, costituisce elemento essenziale del contratto ed è adeguato annualmente in misura corrispondente alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
5. La Giunta Comunale, con provvedimento motivato, in casi di particolare rilevanza sociale, culturale e ricreativa, per i soggetti che operano nel campo dell'inclusione sociale, della cultura e

del protagonismo giovanile, per i centri sociali anziani e di aggregazione, può derogare al comma 1 ed estendere comunque la riduzione fino al 100%.

6. A tutti gli effetti di legge, fra i quali gli obblighi in materia di trasparenza, la differenza tra il canone di mercato e il canone contrattuale rappresenta il vantaggio economico attribuito dal Comune in relazione al corrispondente beneficio che la Città consegue dallo svolgimento delle attività dell'assegnatario.
7. Diversamente dal canone, le spese per il riscaldamento e le utenze si intendono sempre e comunque a carico dell'assegnatario, anche quando costituiscono richiesta di rimborso da parte del Comune. Alla determinazione degli importi a rimborso, distinti in quote proporzionali nel caso di uso plurimo, provvede il Settore LL.PP.

Art.8 – Compensazioni del canone con interventi migliorativi autorizzati

1. Come indicato all'art. 7, è ammesso che il 20% del canone possa essere compensato con interventi migliorativi a spese dell'assegnatario, basati su un progetto sottoposto alla valutazione insindacabile dell'Amministrazione comunale, che a tal fine si avvale dei propri Servizi Tecnici. Tali interventi possono consistere in lavori di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Ogni adempimento amministrativo propedeutico alla realizzazione degli interventi suddetti, ivi compresa l'acquisizione di atti di assenso comunque denominati dal Comune o da altri Enti, dovrà essere assolto a cura e spese dell'assegnatario.
2. Ai sensi del presente regolamento costituiscono interventi di:
 - a. manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture del bene e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l'impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti;
 - b. manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali del bene, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell'assetto distributivo di singole unità immobiliari; sono di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari, o l'aggregazione di due o più unità immobiliari in un'unità immobiliare;
 - c. restauro e risanamento conservativo, gli interventi edilizi rivolti a conservare e recuperare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili; tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
 - d. ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche

quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

3. Alla scadenza del contratto, le eventuali opere autorizzate ed eseguite sul bene sono acquisite al patrimonio comunale e non danno diritto a rimborsi o indennizzi a favore dell'assegnatario.

Art. 9 – Verifiche e controlli

1. Ferma restando per il Comune la più ampia facoltà di effettuare ispezioni e controlli presso i locali oggetto di concessione, ai fini della verifica periodica dello stato delle assegnazioni i soggetti assegnatari sono tenuti a inviare al Settore competente per le assegnazioni, con periodicità annuale, una relazione sulla gestione dell'immobile concesso contenente i seguenti elementi:
 - a. dichiarazione aggiornata del numero degli associati aderenti;
 - b. relazione sulle attività svolte e su quelle programmate, con specifico riferimento a quelle svolte nei locali assegnati ai sensi del presente regolamento, e, per queste ultime, indicazione specifica di quelle effettuate dietro il pagamento di un corrispettivo;
 - c. eventuali variazioni dello statuto formalmente adottate;
 - d. l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria fatti nell'immobile, i costi sostenuti per le utenze e i servizi.
2. Qualora dalle verifiche emergano significative variazioni ai presupposti dell'abbattimento del canone, il Responsabile del Settore competente propone alla Giunta la modifica del canone contrattuale, ovvero la risoluzione anticipata e immediata del contratto nei casi di estinzione degli scopi sociali dell'assegnatario.
3. I controlli e le verifiche sulla corretta esecuzione degli interventi migliorativi di cui all'art. 8, quando autorizzati, sono di competenza del Settore LL.PP., che riferisce periodicamente al Funzionario responsabile dell'assegnazione locali.

Art.10 – Rinnovo, risoluzione anticipata, decadenza e revoca del contratto

1. Entro i 6 mesi precedenti la scadenza contrattuale, gli assegnatari possono presentare istanza di rinnovo, completa di tutta la documentazione occorrente all'istruttoria. Il rinnovo è concesso con provvedimento della Giunta comunale e una sola volta, previa verifica di permanenza dei requisiti e di regolarità nei pagamenti. E' comunque escluso il tacito rinnovo del contratto.
2. E' data facoltà al concessionario di rinunciare alla concessione prima della scadenza, con preavviso di sei mesi, da comunicare con raccomandata A.R.
3. Il soggetto assegnatario decade dall'assegnazione quando:
 - a. non rispetti gli obblighi e i divieti contrattuali;
 - b. venga sciolto;
 - c. non eserciti alcuna attività per almeno un anno;
 - d. non esegua i lavori o la manutenzione concordata;
 - e. non ottemperi al versamento del canone, se dovuto, entro 60 giorni dalla diffida
 - f. non corrisponda al Comune il rimborso delle utenze, ove previsto, entro 60 giorni dalla richiesta.

4. L'Amministrazione può in ogni caso revocare la concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per cause di forza maggiore, previo preavviso di almeno un mese, da inviare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 11 - Normativa transitoria

1. Le concessioni di diritto o di fatto in corso conservano la loro validità fino alla naturale scadenza, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni e gli adempimenti agli obblighi contrattualmente assunti.
2. Al fine di regolarizzare tutte le assegnazioni si stabilisce che, in sede di prima applicazione, le concessioni scadute da non oltre sei anni quando prorogate di fatto, le assegnazioni autorizzate, ancorché non formalizzate, e le assegnazioni provvisorie, scadute da non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, costituiscono diritto di prelazione per gli assegnatari, purché gli stessi abbiano i requisiti previsti all'art. 3.
In questi casi verrà stipulato idoneo contratto della durata massima di anni sei, così come previsto all'art. 2, comma 5, alla scadenza del quale non vi sarà il rinnovo previsto all'art. 10, comma 1, e i locali dovranno essere lasciati liberi affinché si possa procedere a nuova assegnazione tramite bando. Di tale procedura si darà idonea pubblicità sul sito.
3. Gli assegnatari possono essere esonerati dal versamento della T.A.R.I., previa adozione di apposito atto di Giunta, e gli eventuali costi saranno a carico del bilancio comunale. Eccezione è fatta per coloro che esercitano nei locali assegnati attività di somministrazione interna di alimenti e bevande.
4. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogato il "Regolamento disciplinante l'utilizzo di stabili comunali concessi in uso ad associazioni" approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 237 del 11/12/2013 e s.m.i.

